

Termine d'opposizione: 28 giugno 1961

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni

(Del 17 marzo 1961).

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1960,

decreta:

I

La legge federale del 13 giugno 1911 ¹⁾ sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue:

Art. 100, cpv. 2

² Se gli infortuni di motoveicolo sono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali, l'Istituto è surrogato, per l'intero delle proprie prestazioni, agli assicurati, o ai loro superstiti, quanto ai diritti che spettano ai medesimi in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni di motoveicolo, disposta come obbligatoria nell'articolo 78 della legge federale del 19 dicembre 1958 ²⁾ sulla circolazione stradale.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge entra in vigore.

1) CS 8, 273; RU 1948, 281, 800; 1952, 1048; 1954, 457; 1957, 282, 330; 1959, 870, 876.

2) RU 1959, 685, 877, 1347; 1960, 668, 1220, 1366.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1961.

Il Presidente: **A. Antognini**,

Il Segretario: **F. Weber**.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1961.

Il Presidente: **Emil Duft**,

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 17 marzo 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *30 marzo 1961.*

Termine d'opposizione: *28 giugno 1961.*

Termine d'opposizione: 28 giugno 1961

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(Del 23 marzo 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1961¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946²⁾ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata e completata come segue:

Art. 6, per. 2

Se questo è inferiore a 9000 franchi l'anno, il tasso è ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8, cpv. 1, per. 2

Se tale reddito è inferiore a 9000 franchi ma di almeno 600 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

Art. 34

¹ La rendita annua semplice di vecchiaia si compone di un importo fisso di 450 franchi e d'un importo variabile, graduato secondo il contributo annuo medio determinante.

² L'importo variabile della rendita è calcolato moltiplicando per sei il contributo annuo medio determinante fino a 150 franchi, per

Calcolo e
importo.
1. Rendita
semplice di
vecchiaia.

1) FF 1961, 165.

2) CS 8, 437; RU 1951, 389; 1952, 288, 919; 1954, 102, 457; 1956, 707; 1957, 275; 1959, 866, 872, 1400, 1684.

quattro la parte del contributo superiore a 150 franchi ma non maggiore di 300 franchi, per due la parte superiore a 300 franchi ma non maggiore di 450 franchi, e aggiungendo la parte che supera 450 franchi.

³ La rendita semplice di vecchiaia importa, in ogni caso, al minimo 1080 franchi e al massimo 2400 franchi.

Art. 35

La rendita di vecchiaia per coniugi è pari al 160 per cento della rendita semplice di vecchiaia, corrispondente al contributo medio determinante. 2. Rendita di vecchiaia per coniugi.

Art. 36, cpv. 1

¹ La rendita per vedove è pari all'80 per cento della rendita semplice di vecchiaia, corrispondente al contributo annuo medio determinante.

Art. 37, cpv. 1 e 2

¹ La rendita semplice per orfani è pari al 40 per cento della rendita semplice di vecchiaia, corrispondente al contributo annuo medio determinante.

² La rendita completa per orfani è pari al 60 per cento della rendita semplice di vecchiaia, corrispondente al contributo annuo medio determinante.

Art. 42, cpv. 1

¹ Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non possono pretendere una rendita ordinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale è aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli ammontari seguenti:

Per i beneficiari di		
Rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove	Rendite di vecchiaia per coniugi	Rendite semplici e complete per orfani
Fr. 3 000	Fr. 4 800	Fr. 1 500

Art. 43, cpv. 1

¹ Le rendite straordinarie sono pari all'ammontare minimo delle rendite ordinarie intere corrispondenti, salvo il capoverso 2.

Adattamen-
to delle ren-
dite.

Art. 92 bis

Il Consiglio federale, sentita la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, presenta all'Assemblea federale, ogni cinque anni, la prima volta nel 1967, un rapporto sullo stato delle rendite rispetto ai prezzi e ai redditi del lavoro e sulla situazione finanziaria dell'assicurazione; se occorre, propone contemporaneamente un equo adeguamento delle rendite.

Art. 103, cpv. 1

¹ I contributi degli enti pubblici all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti importano annualmente, fermo restando l'articolo 34 *quater*, capoverso 5, della Costituzione federale, 160 milioni di franchi sino alla fine del 1967, indi 280 milioni sino alla fine del 1977. A contare dall'anno 1978 i contributi degli enti pubblici saranno determinati dall'Assemblea federale per periodi di cinque anni e ascenderanno almeno a un quarto delle spese annue medie del periodo di finanziamento.

Art. 112, per. 2

Abrogato

II

Le nuove disposizioni sono applicabili, a contare dalla loro entrata in vigore, alle rendite in corso e secondo le seguenti regole speciali di calcolo:

a. Il contributo annuo medio determinante di ogni rendita ordinaria, per la quale il diritto sia sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge, è aumentato di 15 franchi. Quest'aggiunta sussiste anche se il genere della rendita muti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

b. Le rendite parziali, per le quali il diritto sia sorto avanti il 1° gennaio 1960, si compongono dell'ammontare minimo della rendita intera secondo il capo I, articoli dal 34 al 37, e, per ciascuno anno intero contributivo determinante, d'un ventesimo della differenza di tale ammontare e di quello della rendita intera corrispondente al singolo caso.

c. La diminuzione d'un terzo delle rendite spettanti agli stranieri e agli apolidi, il cui diritto sia sorto avanti il 1° gennaio 1960, è abolita.

III

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1961.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *30 marzo 1961.*

Termine d'opposizione: *28 giugno 1961.*

Legge Federale che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Del 17 marzo 1961)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1961
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.03.1961
Date	
Data	
Seite	388-393
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 340

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.